



**REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI VISCHE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COMPOSIZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA
COMUNALE PER L'AGRICOLTURA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 2	Compiti
Articolo 3	Composizione della commissione
Articolo 4	Elezione dei componenti consiliari
Articolo 5	Sedute della commissione
Articolo 6	Svolgimento delle sedute
Articolo 7	Norme e Regolamenti abrogati
Articolo 8	Rinvio dinamico

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura di seguito denominata, per brevità, Commissione.

Articolo 2

Compiti

1 - La commissione svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.

2 - La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e motivati pareri non vincolanti inerenti a:

- a) **PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA:**
promuovere iniziative inerenti allo sviluppo dell'agricoltura, come mostre mercato, mostra permanente ed altre, esaminare ed esprimere pareri su progetti di mostre e manifestazioni fieristiche a carattere agricolo, collaborare all'organizzazione di manifestazioni per l'agricoltura, predisporre analisi conoscitive sul settore agricolo, tenere rapporti con Enti ed Istituti Pubblici, privati e del credito, proporre piani programmatici che esprimano la volontà degli operatori agricoli, favorire l'adeguamento delle norme del presente regolamento a quelle delle leggi sull'agricoltura, promuovere iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, etc.
- b) **INSEDIAMENTI AGRICOLI:**
esaminare ed esprimere proposte e pareri sulle future scelte urbanistiche riguardanti gli insediamenti agricoli, intervenire a garanzia di una reale tutela dell'ambiente e delle attività agricole, la cessazione dell'attività agricola di edifici che possono essere recuperati con destinazioni d'uso previste dalle Norme di Attuazione del PRGC;
- c) **COLLABORAZIONE CON IL COMUNE:**
può intervenire quando si verificano gravi danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola causati da avversità atmosferiche e calamità naturali, proporre ed esprimere pareri sulla redazione dei regolamenti comunali del settore agricolo, collaborare con l'Amministrazione Comunale nel coordinamento delle attività di diversi assessorati, quando questi trattino problemi dell'agricoltura, può esprimere parere (non vincolante) in ogni procedimento finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di Imprenditore Agricolo non a titolo principale – part time (IANTP) ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e D.Lgs. 101/2005 per fini urbanistici – edilizi,

Articolo 3

Composizione della commissione

- 1 - La commissione è nominata con decreto del sindaco ed è così composta:
 - a) il Sindaco (od un assessore da lui delegato) che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali effettivi, eletti dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza, e due consiglieri comunali supplenti, eletti sempre dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali;
- 2 - Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lett. c) e d) ovvero nelle more della loro designazione la commissione può comunque validamente esser istituita e funzionare. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui alle predette lettere c) e d), devono essere residenti nel Comune.
- 3 - In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c), d) del presente articolo successiva all'istituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
- 4 - Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
- 5 - La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 4 Elezione dei componenti consiliari

- 1 - Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale (termine ordinatorio), salvo quanto previsto dal comma 4, si procede all'elezione dei componenti consiliari effettivi o supplenti della commissione, con il sistema del voto limitato a schede segrete: ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
- 2 - Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3 - Con votazione separata e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla elezione dei membri supplenti.

4 - Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 3, la votazione palese su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti effettivi e da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti supplenti.

5 - In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), effettivo o supplente, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente effettivo o supplente, secondo quanto previsto dai commi precedenti.

6 - L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

7 - I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

8 - In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.

9 - I membri scaduti sono rieleggibili.

10 - La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 5

Sedute della commissione

1 - La commissione si riunisce a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.

2 - Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco o suo assessore delegato.

3 - Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse, eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 6

Svolgimento delle sedute

1 - La commissione, presieduta dal presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno;

- 2 - Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni;
- 3 - Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, e comunque in numero non inferiore a tre;
- 4 - I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti alle riunioni. Le votazioni avvengono con votazione palese. I commissari che non condividono quanto deliberato dalla commissione possono far verbalizzare i loro motivi di dissenso;
- 5 - Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso l'ente che in videoconferenza con le modalità previste dalle disposizioni comunali. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente;
- 6 - Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

Articolo 7

Norme e Regolamenti abrogati

- 1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.

Articolo 8

Rinvio dinamico

- 1 - Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
- 2 - Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.